

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

(ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. art. 26)

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “SPORTELLO DIRITTI ANIMALI”

EDIZIONE DEL DOCUMENTO

Edizione	A	1 ottobre 2018
----------	---	----------------

DETTAGLIO DELLE MODIFICHE

Data	Capitolo	Oggetto della modifica

OGGETTO DELL'APPALTO

Appaltatore	
Oggetto	SERVIZIO “SPORTELLO DIRITTI ANIMALI”

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE

Timbro e firma

L'APPALTATORE

Timbro e firma

REDATTO DA: Janas snc

Comune di Pinerolo – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “SPORTELLO DIRITTI ANIMALI”

Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL DOCUMENTO					DUVRI
1 ottobre	1	2	3	4	5	
2018						

SOMMARIO

1.	INTRODUZIONE	3
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI E DISPOSIZIONI	5
3.	DEFINIZIONI.....	9
4.	MODALITÀ OPERATIVE	10
5.	DATI GENERALI DELL' ENTE APPALTANTE	10
6.	LUOGHI DI LAVORO	10
7.	DATI GENERALI DELL' ASSOCIAZIONE AGGIUDICATARIA	11
8.	PERSONALE IMPIEGATO DAL CONCESSIONARIO.....	12
9.	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DEL SERVIZIO	13
	9.1. Oggetto del servizio	13
	9.2. Durata della convenzione	14
	9.3. Calendario di apertura ed orari.....	14
10.	ATTREZZATURE E SOSTANZE	15
11.	PROCEDURE DI GESTIONE DELLA SICUREZZA, PERSONALE, RESPONSABILITÀ, REQUISITI E NORME DI COMPORTAMENTO	15
12.	SOGGETTI ESPOSTI AI RISCHI INTERFERENTI ED AREE DI LAVORO	17
13.	PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	18
14.	ELENCO RISCHI E DESCRIZIONE.....	18
15.	VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE ED INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DA ADOTTARE	19
16.	NORME COMPORTAMENTALI DI CARATTERE GENERALE	21

ALLEGATI

ALLEGATO 1 – FASCICOLO INFORMATIVO DITTA APPALTATRICE

MOD. A – AUTOCERTIFICAZIONE PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE O INTERDITTIVI

Comune di Pinerolo – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “SPORTELLI DIRITTI ANIMALI”						
Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL DOCUMENTO					DUVRI
1 ottobre	1	2	3	4	5	
2018						

1. INTRODUZIONE

Il presente documento costituisce adempimento formale a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, specificatamente all'art.26, che norma l'affidamento dei lavori ad imprese o lavoratori autonomi esterni, con particolare riguardo ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i lavoratori e alle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

L'esternalizzazione delle attività, attuata per esigenze tecnico specialistiche o per motivi diversi, può determinare potenzialmente l'aumento di infortuni a causa della promiscuità dell'attività lavorativa, dovuta alla presenza di operatori provenienti da differenti realtà nei medesimi luoghi.

Con l'emanazione del D.Lgs. 81/08 il legislatore ha integrato gli obblighi di tutela prevenzionistica in materia di salvaguardia dei lavoratori "residenti" ed "ospitati" nelle aziende e negli Enti committenti (Art. 26).

La procedura vale per tutte le categorie di lavoratori esterni (sia coloro che lavorano con continuità all'interno dell'organizzazione o del suo territorio per interventi ordinari periodici programmati, sia coloro che vi accedono per intervento temporaneo), ad esclusione dei casi di appalto che rientrano nelle attività normate dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (cantieri mobili o temporanei).

Scopo di questo documento, oltre che stabilire i rapporti tra le parti, è fornire al concessionario del servizio "Sportello diritti animali", tutte le informazioni necessarie per gestire le interferenze tra le attività e/o lavorazioni tra le diverse imprese/professionisti/situazioni coinvolti nelle attività e i pericoli da essi derivati, ed indicare le misure da adottarsi per eliminare dette interferenze.

Il presente documento fa parte della Convenzione per l'assegnazione del servizio e andrà condiviso e sottoscritto dall'Associazione aggiudicataria.

L'associazione aggiudicataria prende visione ed accetta lo schema di Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) predisposto dall'Amministrazione comunale ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare i rischi derivanti da eventuali interferenze tra le attività. L'Amministrazione comunale si impegna a rendere le dichiarazioni necessarie all'individuazione dei rischi interferenziali e a sottoscrivere il Documento Unico della Valutazione dei Rischi

Comune di Pinerolo – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "SPORTELLO DIRITTI ANIMALI"

Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL DOCUMENTO					DUVRI
1 ottobre	1	2	3	4	5	
2018						

Interferenziali derivanti dall'affidamento del servizio in oggetto all'interno delle strutture comunali in oggetto.

L'associazione aggiudicataria, senza diritto ad alcun ulteriore compenso, è tenuta a predisporre, nei luoghi in cui viene svolto il servizio, tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. In particolare per quanto riguarda le dotazioni dei dispositivi di protezione individuali, le segnalazioni di avvertenza o interdizione di accesso nelle zone in cui vengono svolte le attività e altri accorgimenti necessari alla sicurezza dei lavoratori, dei dipendenti comunali e delle persone presenti negli edifici e negli spazi in oggetto.

Il concessionario ha inoltre l'obbligo di informare gli addetti riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sul posto di lavoro e di vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte degli stessi delle disposizioni impartite; deve altresì provvedere a determinare tutti i possibili rischi dei propri lavoratori e a dotarli di idonei dispositivi di protezione individuali.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 alla convenzione per l'assegnazione del servizio verrà allegato il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) contenente l'indicazione delle misure necessarie per l'eliminazione dei rischi da interferenze tra le attività presenti nei luoghi in oggetto e l'attività prevista dalla convenzione stessa. Il DUVRI potrà essere aggiornato ed integrato dallo stesso committente, anche su proposta del concessionario in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del servizio.

Il concessionario è tenuto a nominare prima dell'inizio dello svolgimento del servizio un responsabile tecnico ed un preposto ai quali è affidato il compito di curare il coordinamento delle prestazioni alla stregua delle indicazioni contenute nel DUVRI. Il concessionario è comunque responsabile per tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro che la legge attribuisce ai datori di lavoro e, in particolare, per gli adempimenti da osservare in relazione ai rischi intrinseci alla natura e alle caratteristiche dell'attività da svolgere.

Il DUVRI sarà utilizzato nell'ambito del coordinamento della concessione e ne rappresenterà il documento operativo di riferimento. Tale documento fa riferimento alle sole misure di sicurezza previste per l'eliminazione dei rischi dovuti alle interferenze ma non ai rischi specifici propri dell'attività della concessionaria e delle eventuali ditte appaltatrici, o dei

Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL DOCUMENTO					DUVRI
1 ottobre	1	2	3	4	5	
2018						

singoli lavoratori autonomi, per i quali verrà fatto riferimento alla normativa vigente in materia. Pertanto le prescrizioni previste nel presente documento non si estendono ai rischi specifici cui è soggetto il concessionario che eseguirà il servizio, per i quali il concessionario dovrà predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E DISPOSIZIONI

Si riporta l'art. 26 del D.Lgs. 81/08 come modificato dall'art. 16 del D.Lgs. n. 106/09:

1. *Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:*

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. *Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:*

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. *Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o,*

Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL DOCUMENTO					DUVRI
1 ottobre	1	2	3	4	5	
2018						

ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

(comma così sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013)

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a **cinque uomini-giorno**, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

(comma così sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013)

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il

Comune di Pinerolo – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “SPORTELLI DIRITTI ANIMALI”

Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL DOCUMENTO					DUVRI
1 ottobre	1	2	3	4	5	
2018						

quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

Comune di Pinerolo – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “SPORTELLI DIRITTI ANIMALI”

Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL DOCUMENTO					DUVRI
1 ottobre	1	2	3	4	5	
2018						

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Per tutti i lavori affidati da eseguire all'interno dei fabbricati in oggetto (manutenzioni, pulizie, allestimenti ecc.) sarà cura e responsabilità della concessionaria coordinare le attività e gestire i potenziali rischi da interferenza, facendo osservare le norme e le procedure di prevenzione e protezione applicabili.

Sarà inoltre obbligo della concessionaria informare i lavoratori che opereranno nell'erogazione del servizio sui contenuti del presente documento e formarli adeguatamente.

Sarà facoltà del Comune di Pinerolo effettuare verifiche e richiamare in qualsiasi momento l'osservanza delle disposizioni e di prescrivere eventualmente l'allontanamento dei lavoratori che non dovessero attenersi scrupolosamente alle disposizioni stesse. L'attività dei lavoratori della concessionaria dovranno sempre svolgersi sotto la sorveglianza di un preposto, avente i requisiti ed i compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. n. 81/08.

Per quanto concerne gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 ss.mm.ii., il concessionario assume la qualifica di datore di lavoro committente, anche in relazione alla predisposizione del DUVRI, alla trasmissione di informazioni specifiche sui rischi e alla verifica di idoneità tecnico-professionale nel caso di eventuali affidamenti di lavori, servizi e forniture a terzi nel quadro dei propri obblighi contrattuali.

Rimane pertanto comune, con questo documento, l'impegno allo scambio di reciproche informazioni per coordinare gli interventi di prevenzione e protezione ritenuti necessari, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle altre eventuali ditte coinvolte.

Comune di Pinerolo – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “SPORTELLI DIRITTI ANIMALI”

Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL DOCUMENTO					DUVRI
1 ottobre	1	2	3	4	5	
2018						

3. DEFINIZIONI

Contratto d'appalto: contratto con il quale una parte (appaltatore) assume verso l'altro (committente), con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.

Contratto d'opera: si configura quando una persona si obbliga verso "un'altra persona fisica o giuridica" a fornire un'opera o un servizio, pervenendo al risultato concordato senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente

Subappalto: contratto tra appaltatore e subappaltatore, cui è estraneo il committente. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente.

Interferenza: attività in appalto, somministrazione o subappalto svolta per conto del datore di lavoro committente in luoghi, aree, impianti, immobili, ecc., dove vengono svolti contemporaneamente altre attività di pertinenza del datore di lavoro committente.

Informazione: il committente, nel ricevere c/o la propria realtà produttiva un appaltatore, deve renderlo edotto attraverso l'informazione sui rischi presenti nel sito dove l'impresa esterna andrà ad operare.

Documento di Valutazione Rischi dati dalle Interferenze: il Datore di Lavoro Committente, in relazione all'esperienza maturata, ai tipi di contratto di appalto che stipula con imprese esterne (o con lavoratori autonomi) ed alle attività svolte in seno alla propria unità produttiva, valuta i rischi dati dalle interferenze e predispone un documento indicando come eliminare o ridurre al minimo detti rischi.

Cooperazione e coordinamento: durante le attività lavorative, la compresenza di attività, alcune di competenza del Datore di lavoro committente e altre svolte dall'appaltatore o da più appaltatori, comporta che le due o più entità si informino reciprocamente, coordinandosi e cooperando al fine di prevenire il manifestarsi di situazioni di rischio, anche tramite apposite riunioni di coordinamento e reciproca informazione.

Oneri delle sicurezza: viene ripreso il concetto già presente nei cantieri temporanei e mobili, nei quali il costo dell'appalto, subappalto o somministrazione è dato da:

- costi di manodopera, materiali, mezzi d'opera, attrezzature, spese generali, trasporti, ecc. necessari per specifici interventi di sicurezza;
- costi o oneri per eseguire tutte le attività oggetto dall'appalto in piena sicurezza.

Rischi interferenti: tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o concessioni all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti

Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL DOCUMENTO					DUVRI
1 ottobre	1	2	3	4	5	
2018						

quelli specifici propri dell'attività del datore di lavoro committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

4. MODALITÀ OPERATIVE

Preliminarmente alla stipula del contratto e comunque prima del concreto inizio delle attività in appalto, il Datore di Lavoro Committente **verifica l'idoneità tecnico professionale dell'impresa concessionaria** attraverso l'acquisizione di informazioni e documentazione riportate nell'All. 1 – fascicolo informativo ditta appaltatrice, ed il mod. A allegati al presente documento, e mette a disposizione degli stessi soggetti le informazioni sull'ambiente in cui sono destinati ad operare.

5. DATI GENERALI DELL' ENTE APPALTANTE

Ragione sociale	COMUNE DI PINEROLO
Sede	Piazza V. Veneto 1 - 10064 Pinerolo (TO)
Telefono	0121/361111 (centralino)
Fax	0121/361283 (ufficio protocollo)
Posta elettronica	protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
P.IVA	01750860015
Responsabile Unico del Procedimento	dr. Marco Binzoni Funzionario di Polizia Amministrativa

6. LUOGHI DI LAVORO

Il servizio verrà effettuato presso la sede comunale di via Giolitti n. 7

Gli immobili affidati al concessionario dovranno essere utilizzati, secondo la propria destinazione, esclusivamente per le finalità previste o per iniziative affini a tali finalità comunque compatibili con le strutture, nel pieno rispetto di tutte le normative e disposizioni vigenti in materia, tra cui in particolar modo quelle relative alla sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

Comune di Pinerolo – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “SPORTELLI DIRITTI ANIMALI”

Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL DOCUMENTO					DUVRI
1 ottobre 2018	1	2	3	4	5	

Non sono in alcun modo consentiti al concessionario interventi di modifica dei locali, degli impianti, degli arredi, delle strutture tecniche, salva formale autorizzazione preventiva del Comune.

Il concessionario dovrà **provvedere alla segnalazione scritta al Comune (ufficio di polizia amministrativa e LL.PP.) di tutti i danni, guasti, deterioramenti** che possano interessare i locali, gli impianti, le attrezzature e i beni mobili, onde garantire un loro costante idoneo funzionamento e stato di conservazione, nonché fornire il necessario supporto tecnico ed operativo per gli interventi di manutenzione straordinaria realizzati dal Comune.

Dovrà inoltre, previa valutazione di rischi e situazioni gravi che potrebbero provocare danni significativi, sospendere ogni attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza necessarie allo svolgimento delle attività, relativamente a strutture, impianti, attrezzature ed altro.

7. DATI GENERALI DELL'ASSOCIAZIONE AGGIUDICATARIA

Questa sezione dovrà essere compilata in seguito all'affidamento della concessione, in sede di riunione di cooperazione e coordinamento.

Ragione sociale	
Sede	
Telefono / fax / mail	
P.IVA	
INPS n.	
INAIL n.	
Datore di Lavoro	
Responsabile del S.P.P.	
RLS	
Medico Competente	
Responsabile del Servizio	
Preposti	
Incaricati al Servizio Antincendio	
Incaricati al Primo soccorso	

Comune di Pinerolo – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “SPORTELLO DIRITTI ANIMALI”

Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL DOCUMENTO					DUVRI
1 ottobre	1	2	3	4	5	
2018						

8. PERSONALE IMPIEGATO DAL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà provvedere al funzionamento del servizio tramite una dotazione di personale in grado di assicurare un pieno rispetto di tutte le vigenti norme, anche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, adeguatamente formata ed addestrata secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/08.

Per l'intera durata del contratto, la dotazione di personale in servizio dovrà essere correlata alla tipologia e all'entità dei servizi erogati, al flusso degli utenti, al rispetto delle **norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro**, al numero e alla tipologia delle attività realizzate all'interno delle strutture.

Dovrà essere presente sempre almeno un incaricato antincendio, formalmente nominato e formato secondo il D.M. 10/3/98 e D.Lgs. n. 81/08, ed un incaricato primo soccorso, formalmente nominato e formato secondo il D.M. n. 388/03 e D.Lgs. n. 81/08, anche se volontari

Il personale addetto ai servizi dovrà inoltre essere formato ed addestrato anche in relazione alle mansioni affidate ed alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera, possedere adeguata professionalità, conoscere ed osservare le norme relative alla rispettiva professione, le norme di sicurezza e prevenzione dagli infortuni sul lavoro e le norme in materia di protezione dei dati personali.

Prima dell'inizio dell'attività la concessionaria dovrà dare evidenza di tali requisiti e della formazione erogata al personale.

Il concessionario, **attraverso il proprio responsabile preposto**, è tenuto alla massima vigilanza ed è responsabile del comportamento del personale addetto e di quanto attiene ai rapporti di collaborazione tra gli addetti, nonché tra il personale e tutti i soggetti a vario titolo interessati al servizio.

Questa sezione dovrà essere compilata in seguito all'affidamento della concessione, in sede di riunione di cooperazione e coordinamento.

Nella tabella sottostante sono riportati i nominativi dei lavoratori dell'impresa che opereranno nel servizio in oggetto.

Comune di Pinerolo – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “SPORTELLI DIRITTI ANIMALI”

Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL DOCUMENTO					DUVRI
1 ottobre 2018	1	2	3	4	5	

Nominativo	Mansione ed incarichi per la sicurezza

9. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DEL SERVIZIO

9.1. Oggetto del servizio

Oggetto del bando è l'attivazione e gestione del servizio "Sportello Diritti Animali" da realizzarsi all'interno della sede comunale di via Giolitti n. 7.

Si fornisce l'utilizzo non esclusivo per una durata oraria massima settimanale di 3 ore della seguente strumentazione tecnica presente nella sede comunale indicata:

- ✓ 1 ufficio con relativo arredo;
- ✓ 1 computer con collegamento ad internet;
- ✓ 1 stampante;
- ✓ 1 linea telefonica;
- ✓ Indirizzo e-mail dedicato;
- ✓ Materiale di cancelleria.

L'associazione aggiudicataria dovrà svolgere la seguente attività:

- ✓ Attività di raccordo tra gli utenti e le varie amministrazioni coinvolte nella tutela del benessere animale es. Comuni, ASL, Città Metropolitane, Regione e forze dell'ordine;
- ✓ Informazione, consulenza e sensibilizzazione della cittadinanza sui temi legati al benessere animale, sulle norme di disciplina e di detenzione degli animali;
- ✓ Coordinare e favorire una proficua e fattiva collaborazione delle associazioni di volontariato operanti sul territorio in materia di tutela animale;

Comune di Pinerolo – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "SPORTELLO DIRITTI ANIMALI"

Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL DOCUMENTO					DUVRI
1 ottobre	1	2	3	4	5	
2018						

- ✓ Sensibilizzare cittadini e professionisti del settore veterinario ad una collaborazione e coinvolgere gli stessi nella realizzazione di obiettivi di finalità sociale;
- ✓ Raccolta delle istanze presentate dai cittadini e delle associazioni presenti sul territorio in materia di tutela animale;
- ✓ Istituzione e gestione di una banca dati di animali smarriti e ritrovati;
- ✓ Predisposizione ed elaborazione di progetti di tutela e salvaguardia delle popolazioni animali presenti sul territorio;
- ✓ Attività formativa e divulgativa rivolta alla cittadinanza, ed in particolare ai possessori di animali, di informazioni e disposizioni normative sulla corretta gestione degli animali;
- ✓ Attività di promozione delle adozioni dei cani ricoverati presso il canile municipale e dei gatti gestiti da associazioni di volontariato;
- ✓ Realizzare progetti educativi e percorsi di zoo antropologia didattica nelle scuole;
- ✓ Sviluppo di campagne educative e di sensibilizzazione;
- ✓ Sviluppo di attività culturali inerenti il benessere animale.

Tutta l'attività sarà svolta sotto il monitoraggio ed assenso del competente ufficio Comunale.

9.2. Durata della convenzione

La durata della convenzione è stabilita in anni tre dalla stipula, rinnovabile, per iscritto una sola volta, per ulteriori tre anni.

Entro dicembre di ogni anno l'amministrazione si riserva la facoltà di valutare la permanenza del servizio "Sportello diritti Animali" ed esercitare il recesso dalla convenzione dandone preavviso scritto di almeno 3 mesi.

Parimenti l'associazione aggiudicataria ha facoltà di recedere dalla convenzione in qualsiasi momento previo preavviso scritto all'amministrazione di almeno 3 mesi.

9.3. Calendario di apertura ed orari

L'orario di permanenza dei volontari non potrà essere maggiore rispetto all'orario di servizio del personale comunale. I volontari non potranno mai usufruire dell'ufficio e dei beni connessi senza la presenza in servizio di personale comunale assegnato alla sede di via Giolitti n. 7.

Comune di Pinerolo – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "SPORTELLI DIRITTI ANIMALI"

Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL DOCUMENTO					DUVRI
1 ottobre	1	2	3	4	5	
2018						

10. ATTREZZATURE E SOSTANZE

Tutte le attrezzature, i macchinari ed i prodotti utilizzati sono **di proprietà comunale**. Non potranno essere introdotti all'interno dei locali o impiegati per il servizio in oggetto altre attrezzature, macchinari e prodotti da parte dell'associazione aggiudicataria.

11. PROCEDURE DI GESTIONE DELLA SICUREZZA, PERSONALE, RESPONSABILITÀ, REQUISITI E NORME DI COMPORTAMENTO

Generalità

Prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio, il concessionario è tenuto a:

- nominare un proprio Responsabile del servizio, il quale costituirà il proprio referente unico con il quale il Comune si rapporterà per tutti gli aspetti gestionali relativi ai servizi in concessione, il titolare delle funzioni di coordinamento e di controllo di tali servizi, nonché il responsabile della gestione del personale a qualsiasi titolo impiegato nei servizi stessi. Il Responsabile del servizio dovrà inoltre far osservare al personale del concessionario tutte le direttive impartite dal Comune e rendersi costantemente disponibile in caso di richiesta da parte del Comune stesso;
- comunicare al Comune, prima dell'attivazione del servizio, l'elenco nominativo degli addetti impiegati nelle diverse attività, tra cui il nominativo del Responsabile di cui al D.Lgs. 81/08 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, specificando i relativi titoli e qualifiche professionali; tale elenco dovrà essere aggiornato in caso di avvicendamenti del personale, anche per sostituzioni temporanee;
- dovrà informare il proprio personale riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sul posto di lavoro e vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte degli stessi delle disposizioni impartite.

Il personale addetto ai servizi:

- dovrà lasciare immediatamente i locali al termine del servizio;
- dovrà attenersi a tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro;
- qualora dovesse riscontrare anomalie, guasti o danneggiamenti dei locali e degli impianti, anche se verificatisi indipendentemente dal servizio, dovrà segnalarli all'Ente.

Comune di Pinerolo – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “SPORTELLI DIRITTI ANIMALI”

Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL DOCUMENTO					DUVRI
1 ottobre	1	2	3	4	5	
2018						

Riunione preliminare di coordinamento

Prima di consentire l'inizio delle attività previste dalla convenzione, il RUP competente, convocherà una riunione preliminare di coordinamento per verificare se vi sia la necessità di individuare ulteriori misure di sicurezza dovute all'esistenza di interferenze non previste al momento della redazione del presente documento.

Alla riunione preliminare di coordinamento dovranno partecipare i seguenti soggetti:

Per l'Appaltante.:

- RUP o suo delegato

Per l'associazione aggiudicataria:

- Datore di lavoro o suo delegato
- Preposto o Referente del servizio

Controlli in fase di esecuzione

Nel corso della riunione dovranno essere specificati i nominativi dei Responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione contro i rischi interferenziali sia per conto del Datore di Lavoro Committente (Appaltante) sia per conto del Datore di Lavoro del concessionario. Gli stessi si impegneranno ad informarsi reciprocamente su ogni eventuale circostanza modificativa dei lavori e a darne immediata comunicazione ai rispettivi Datori di lavoro per le azioni di competenza.

Prima dell'inizio dei lavori il RUP deve provvedere a:

- verificare l'attuazione delle procedure aziendali relative all'applicazione dall'art. 26 del D.Lgs.n. 81/2008 e s.m.i.
- trasmettere all'ufficio competente per la convenzione l'elenco dei lavoratori.

Il Datore di Lavoro Committente, tramite il RUP o un suo delegato, provvederà in corso di esecuzione alla verifica degli adempimenti e delle misure di sicurezza previste dal presente documento e definite nel corso della riunione preliminare di coordinamento ed in particolare dovrà verificare:

Idoneità sanitaria

Per tutti i lavoratori del concessionario dovrà essere accertata l'idoneità sanitaria se applicabile alle mansioni svolte. La sorveglianza sanitaria dovrà essere attuata in conformità alla legislazione vigente, il DVR e l'all. 1 dovranno riportare il nominativo del Medico Competente.

Comune di Pinerolo – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “SPORTELLI DIRITTI ANIMALI”

Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL DOCUMENTO					DUVRI
1 ottobre	1	2	3	4	5	
2018						

DPI

A tutti i lavoratori dovranno essere obbligatoriamente forniti in dotazione personale i necessari Dispositivi di Protezione Individuali, per le mansioni ove previsto.

Ferma restando l'opportunità di prevedere dei sistemi di protezione collettiva in modo preferenziale rispetto a quelli individuali, nel DVR del concessionario dovrà essere riportato l'elenco dettagliato di tutti i DPI consegnati nominativamente ai lavoratori. Tutti i lavoratori dovranno essere adeguatamente formati e informati circa il corretto uso dei DPI loro consegnati.

Formazione dei lavoratori

Ai fini della gestione della sicurezza è obbligatorio che il Datore di Lavoro del concessionario abbia attuato nei confronti dei lavoratori subordinati quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e dalle altre leggi e regolamenti vigenti in materia di istituti relazionali di informazione, formazione, addestramento ed istruzione al fine della prevenzione dei rischi lavorativi (es. Accordi Stato Regioni).

L'avvenuto adempimento dovrà essere dimostrato da attestazioni rilasciate da Enti Formatori abilitati. A titolo esemplificativo, non esaustivo, si evidenzia che gli argomenti trattati devono essere relativi ai diritti e ai doveri dei lavoratori, l'abbigliamento e i dispositivi di protezione individuale, la segnaletica di sicurezza, i contenuti del DUVRI, i rischi specifici per ogni singola fase, i comportamenti da tenere ai fini della sicurezza, il rischio chimico, la prevenzione incendi ed il relativo piano di emergenza, l'uso delle attrezzature, le norme comportamentali all'interno di aree di edifici pubblici oggetto delle attività in concessione.

12.SOGGETTI ESPOSTI AI RISCHI INTERFERENTI ED AREE DI LAVORO

- ✓ **Concessionario:** il personale dell'associazione aggiudicataria che presterà servizio presso lo sportello diritti animali.
- ✓ **Dipendenti comunali:** il personale comunale che abitualmente svolge attività lavorativa presso gli uffici della sede di via Giolitti, 7.
- ✓ **Operai Comunali:** esiste la possibilità che l'Amministrazione Comunale si serva di personale proprio per la realizzazione di interventi specifici all'interno degli edifici

Comune di Pinerolo – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “SPORTELLLO DIRITTI ANIMALI”

Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL DOCUMENTO					DUVRI
1 ottobre	1	2	3	4	5	
2018						

Comunali, quali interventi programmati o urgenti e imprevisti. In questo caso anche i lavoratori comunali sono esposti a rischi da interferenze;

✓ **Altre Ditte Appaltatrici:** qualora si eseguano lavori quali manutenzione degli impianti elettrici, termici, piuttosto che lavori edili, da realizzarsi all'interno degli uffici utilizzati, ci si avvale ovviamente di appalto ad altre ditte specifiche, pertanto esiste anche per esse la possibilità di rischio da interferenze;

✓ **Visitatori:** i fruitori del servizio, ovvero i cittadini, anche per questi esiste la possibilità di esposizione a rischio da interferenza. Occorre tenere in considerazione la presenza di persone con difficoltà motorie, uditive e visive, che potrebbero non essere in grado di individuare immediatamente le vie di fuga in caso di emergenza.

13.PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Le interferenze sono state identificate:

- esaminando le attività oggetto della concessione,
- esaminando le attività effettuate dai lavoratori del Comune di Pinerolo ed altri lavoratori di Ditte o persone potenzialmente presenti nei luoghi oggetto del contratto di appalto,
- esaminando la presenza di utenti e visitatori.

Per la valutazione dei rischi derivanti da interferenze sono stati seguiti i seguenti criteri:

- identificazione dei pericoli derivanti dalle interferenze;
- definizione delle misure per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- valutazione dei rischi da interferenze.

14.ELENCO RISCHI E DESCRIZIONE

Senza voler entrare nella rigorosa trattazione dei rischi specifici propri delle attività lavorative legate all'espletamento del servizio in oggetto, in quanto devono essere analizzati in modo organico attraverso la redazione dello specifico Documento di Valutazione dei Rischi, si può comunque definire che i rischi interferenti più probabili sono accorpabili nelle seguenti categorie:

Comune di Pinerolo – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “SPORTELLI DIRITTI ANIMALI”						
Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL DOCUMENTO					DUVRI
1 ottobre	1	2	3	4	5	
2018						

1) rischi per la sicurezza, di natura infortunistica: sono responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi) subite dalle persone presenti (visitatori) e durante le varie attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisico-traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica, etc.). Le cause di tali rischi sono da ricercare almeno nella maggioranza dei casi, nell'assetto delle caratteristiche di sicurezza riguardanti gli ambienti, l'ambiente di lavoro, le macchine e/o le apparecchiature utilizzate, le modalità operative, l'organizzazione del lavoro, etc.

2) rischi per la salute, di natura igienico-ambientale: sono responsabili della potenziale compromissione dell'equilibrio biologico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano l'emissione nell'ambiente di fattori ambientali di rischio, di natura chimica, fisica e biologica, con seguente esposizione del personale addetto. Le cause di tali rischi sono da ricercare nella insorgenza di non idonee condizioni igienico-ambientali dovute alla presenza di fattori di rischio generati dalla presenza di persone, lavorazioni e da modalità operative.

3) altri rischi, di tipo cosiddetto trasversale o organizzativo: sono individuabili all'interno della complessa articolazione che caratterizza il rapporto tra "l'operatore" e "l'organizzazione del lavoro" in cui è inserito; non rientrano nelle caratteristiche delle due categorie precedenti e le cui conseguenze sono difficilmente valutabili. Si possono inserire in questo terzo gruppo i potenziali danni fisici imputabili all'organizzazione del lavoro (allestimento, manutenzione, visite ecc...)

E' necessario effettuare l'individuazione di tutti i rischi potenzialmente esistenti, delle loro reciproche interazioni, nonché la valutazione della loro entità effettuata, ove necessario, mediante metodi analitici e strumentali.

15. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE ED INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DA ADOTTARE

Rischi interferenziali luoghi di lavoro, vie di fuga e scale di emergenza

Descrizione:

- rischi infortunistici interferenziali;

Comune di Pinerolo – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "SPORTELLI DIRITTI ANIMALI"

Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL DOCUMENTO					DUVRI
1 ottobre	1	2	3	4	5	
2018						

- percorribilità delle vie di fuga e della scala interna;
- idoneità delle scale di accesso e di emergenza;
- ostacoli e difficoltà di individuazione dei percorsi;
- luogo di raccolta sicuro.

Rischi specifici ed interferenziali:

- difficoltà di percorribilità delle vie di fuga esterne ed interne in caso di incendio o altra emergenza che richiede l'evacuazione dei locali;
- difficoltà di apertura delle porte delle uscite di sicurezza;
- infortuni dovuti a scivolamento, caduta a livello, inciampo causati da ingombri ed ostacoli, condizioni della pavimentazione ecc.
- carenza generale di gestione e coordinamento delle emergenze nei luoghi di lavoro in oggetto;
- infortuni ed incidenti dovuti a caratteristiche del fabbricato, delle strutture e all'accessibilità ai locali;
- infortuni ed incidenti dovuti alla presenza di ostacoli a terra, con possibilità di inciampo e caduta a livello, urti del capo e contro strutture con possibili tagli;
- caduta dall'alto;
- inciampo e caduta presenza gradini e scale;
- rischi dovuti alla carenza di informazioni (cartellonistica);
- rischi dovuti alla caduta dall'alto di elementi strutturali;
- infortuni dovuti all'utilizzo ed alla presenza di attrezzature ed impianti elettrici (contatti diretti ed indiretti, arco elettrico);
- incendio ed esplosione;
- difficoltà o impossibilità di intervento di soccorso in caso di emergenza ed infortunio o malore;
- difficoltà di intervento con mezzi di spegnimento portatili (estintori).

Misure di Prevenzione e protezione specifiche:

- affollamento limitato ad un numero inferiore a 25 persone;
- apertura porte durante l'orario di lavoro e durante le altre attività svolte;
- presenza di personale informato e formato sulle modalità di intervento;
- programmazione ispezioni periodiche dei locali e segnalazione delle criticità rilevate;

Comune di Pinerolo – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “SPORTELLI DIRITTI ANIMALI”

Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL DOCUMENTO					DUVRI
1 ottobre	1	2	3	4	5	
2018						

- coordinamento e cooperazione tra le organizzazioni coinvolte, secondo art. 26 D.Lgs. n. 81/08 (riunione cooperazione e coordinamento, norme comportamentali e gestione emergenze);
- cartellonistica indicante il divieto di accesso alle persone non autorizzate nei luoghi ove l'accesso deve essere regolamentato e delimitato e segnalare presenza rischi;
- verifica dell'applicazione della procedura di controllo da parte del personale;
- limitare il carico di incendio depositando materiale in quantità strettamente necessaria all'attività;

16. NORME COMPORTAMENTALI DI CARATTERE GENERALE

- divieto di intervenire su impianti e quadri elettrici. Gli interventi devono essere effettuati da figure autorizzate; in caso di guasti e/o anomalie deve essere data immediata comunicazione agli uffici Comunali competenti,
- divieto di utilizzo di gas in bombole, cucine e fornelli e altre apparecchiature a gas;
- divieto di utilizzo di stufette elettriche e piastre elettriche per il riscaldamento di cibi e bevande;
- divieto di posizionare materiale ed ingombri davanti ai dispositivi di spegnimento (estintori) ed alle uscite di sicurezza;
- si fa obbligo di prendere visione del piano di emergenza e di evacuazione ed illustrarlo ad ogni persona incaricata per la gestione delle emergenze;
- disporre di **cassetta di primo soccorso** con i contenuti minimi previsti dall'allegato 1 del D.M. n.388/03
- disporre di **personale adeguatamente formato incaricato per la gestione delle emergenze**: incaricati antincendio (rif. D.M. 10 marzo 1998) e incaricati al primo soccorso (rif. D.M. 388/03) in ragione di almeno una persona durante l'orario di apertura;
- disporre di personale adeguatamente informato e formato sui rischi e le misure di sicurezza da adottare, per lo svolgimento delle attività previste;
- garantire di non superare la **capacità di affollamento** prevista per i locali delle strutture

Comune di Pinerolo – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “SPORTELLI DIRITTI ANIMALI”

Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL DOCUMENTO					DUVRI
1 ottobre	1	2	3	4	5	
2018						

- si fa obbligo di impiegare esclusivamente **attrezzature** rispondenti alle vigenti norme di sicurezza;
- si fa obbligo di **segnalare** immediatamente agli uffici comunali preposti ogni anomalia, disfunzione, deficienza dei locali, delle attrezzature e degli impianti presenti;
- si fa obbligo per i collegamenti agli impianti elettrici di utilizzare sempre prese, cavi e spine sicure e a norma di legge;
- nei locali deve essere istituito e fatto rispettare il **DIVIETO DI FUMO** ai sensi della legge 16 gennaio 2003 n. 3 art. 51 che ha stabilito che "è vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico";
- eliminare il materiale in esubero ed in disuso presso tutti i locali (attrezzature, arredi ecc.); verificare periodicamente l'integrità della segnaletica di sicurezza e della cartellonistica in relazione a:
 - vie di fuga ed uscite di sicurezza;
 - capienza massima dei locali;
 - numeri telefonici utili (V.V.F., Pronto Soccorso, Carabinieri ecc.);
 - divieto di fumo;
 - divieto di accesso locali tecnici;
 - estintori;
 - cassetta primo soccorso;
 - locali/armadi sostanze pulizia.

Tesserino di riconoscimento

Si richiama il contenuto dell'art.6 della L. n. 123/07, in merito all'obbligo del Tesserino di riconoscimento per il personale dipendente delle imprese appaltatrici e subappaltatrici:

"...il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le Generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 1 mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla direzione provinciale del lavoro

Comune di Pinerolo – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "SPORTELLI DIRITTI ANIMALI"

Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL DOCUMENTO					DUVRI
1 ottobre	1	2	3	4	5	
2018						

territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative, si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma I.”

Comune di Pinerolo – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “SPORTELLO DIRITTI ANIMALI”

Edizione A	INDICE E DATA DI MODIFICA DEL DOCUMENTO					DUVRI
1 ottobre	1	2	3	4	5	
2018						